



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 28/01/2020

FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 4/07/2013 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 40 rate su 96, senza ottenere il rimborso integrale degli oneri finanziari e assicurativi non maturati.

Pertanto, la parte ricorrente chiede il rimborso della quota non maturata degli oneri sostenuti alla stipulazione del contratto in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.993,71 e la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 40, ha dato atto di aver rimborsato la somma di € 312,00, a titolo di rimborso *pro rata temporis* delle spese di istruttoria e comprensivo di € 20,00 per la presentazione del ricorso; ha affermato che la compagnia assicurativa ha già provveduto a rimborsare l'importo di € 1.101,36 secondo i criteri di calcolo indicati nel Fascicolo Informativo consegnato al cliente; ha riferito pertanto di avere rimborsato di fatto, unitamente alle somme risultanti dal conteggio estintivo, una somma maggiore di quella dovuta.

Pertanto la parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

Nelle repliche parte ricorrente ha posto a sostegno delle proprie argomentazioni la sentenza della CGUE 11/09/2019 causa C-383/18, concludendo che: *Appare invece chiaro – come stabilito dalla Corte di Giustizia Europea – che in sede di estinzione*



anticipata spetti al Cliente una proporzionale restituzione di tutte le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura di costo up-front o recurring.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

La controversia va risolta in base a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, che, con la pronuncia n. 26525 del 17/12/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

In merito al criterio da seguire per il rimborso dei costi up front, nella suddetta decisione, il Collegio di Coordinamento ha inoltre affermato che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*. Il Collegio decide di attenersi a tale criterio.

Nel caso di specie, in base alla loro descrizione e al consolidato e condiviso orientamento dei Collegi territoriali, le commissioni di istruttoria e le commissioni soggetto finanziatore sono da considerare di natura *recurring*, mentre le commissioni intermediario e le commissioni intermediario del credito, che risulta essere un agente in attività finanziaria, sono da considerare di natura *up front*. Per quanto riguarda gli oneri assicurativi è presente in atti il fascicolo informativo, sottoscritto dal cliente, da cui emerge che la parte ricorrente era stata informata dei criteri di rimborso della quota non maturata diversi dal *pro rata temporis* in caso di rimborso anticipato del finanziamento.

Dal conteggio estintivo risulta un abbuono di € 493,36 a titolo di “rimborso commissioni di gestione pratica” e un abbuono di € 98,61 a titolo di “rimborso costo del servizio ente previdenziale”. Risulta inoltre che gli interessi corrispettivi non maturati alla data del rimborso anticipato del prestito ammontassero a € 1.335,74, a fronte degli originari € 3.723,11.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato di aver riconosciuto alla parte ricorrente la somma di € 312,00, a titolo di rimborso *pro rata temporis* delle spese di istruttoria (comprensiva del contributo di € 20,00 per le spese della procedura), precisando che avrebbe versato tale somma alla parte ricorrente mediante assegno circolare. Non constano, tuttavia, evidenze sul punto, né la parte ricorrente ha confermato la ricezione della somma.

Pertanto, in base alle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 633,15 al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA